



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 48 DEL 20/12/2023**

Adunanza **Ordinaria** in prima convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO**

**DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitré** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** in Videoconferenza - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1. SINDACO	LUPINI PAOLO	Si	
2. VICE SINDACO	MASINA ISABELLA	Si	
3. CONSIGLIERE	FIORESI CLAUDIO	Si	
4. CONSIGLIERE	SAVINI EMANUELE	Si	
5. CONSIGLIERE	PALPINI NOVELLA		Si
6. CONSIGLIERE	GANZAROLI EMANUELE	Si	
7. CONSIGLIERE	CERVELLATI CATERINA	Si	
8. CONSIGLIERE	PASQUALI FABIO	Si	
9. CONSIGLIERE	BANDIERA DANTE	Si	
10. CONSIGLIERE	LO BIUNDO STEFANO	Si	
11. CONSIGLIERE	TOSI PAOLO	Si	
12. CONSIGLIERE	MARZOCCHI SIMONE	Si	
13. CONSIGLIERE	PASQUALINI LUCIA	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

E' inoltre presente l'Assessore esterno Dott.ssa Chiara Cavicchi.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. PAOLO LUPINI in qualità di SINDACO e riconoscutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri:

Elenco scrutatori
SAVINI EMANUELE
CERVELLATI CATERINA
MARZOCCHI SIMONE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Udito l'intervento del Consigliere Stefano Lo Biundo (Lista VoghierAperta);

(gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera);

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato altresì che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

14. 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;

15. 0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;
16. aliquota "0" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
17. 0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);
18. 0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:
  - ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;
  - ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
19. 1,06 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;
20. 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamato l'art. 7, c. 1 del Decreto Mef del 07/07/2023 che prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024;

Preso atto che l'art. 6 ter del DL 132 del 29 settembre 2023 ha stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto messo a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze è rinviato e decorre dall'anno di imposta 2025.

Preso atto del nuovo iter di approvazione del bilancio 2024-2026 per gli Enti Locali introdotto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n.181 del 04-08-2023, al fine approvare il bilancio di previsione nei termini di legge ovvero entro il 31 dicembre 2023 ;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone la possibilità di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Valutato che per perseguire l'equilibrio di bilancio, si ritiene di mantenere le detrazioni per abitazione principale stabilite dalla legge, limitatamente ai fabbricati di lusso facenti parte delle categorie A/1, A/8 e A/9 e confermare le aliquote per l'imposta municipale propria, come di seguito indicato:

0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;

0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;

aliquota "0" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);

0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:

- ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;

- ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

1,06 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;

1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con la deliberazione n. 23 del 24/06/2020;

Considerato che all'art. 4 del predetto Regolamento, si stabilisce che:

*"Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione."*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 03/12/2020, con la quale veniva nominato il Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 31/10/2023 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio 2024/2026 e relativi allegati";

Visto il parere del Revisore dei Conti assunto al protocollo dell'Ente, quale allegato alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, che rileva la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio esprimendo, pertanto, parere favorevole;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli: n. 12 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno

## **DELIBERA**

**1) di approvare le aliquote IMU per l'anno 2024 come di seguito indicato:**

0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;

0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;

aliquota "0" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);

0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:

- ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;

- ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

1,06 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;

1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

**2)** di stabilire per l'anno 2024 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L n. 201/2011, in Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9;

**3)** di stabilire altresì, a norma del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU che:

"Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione."

**4)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

**5)** di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, ed in osservanza del disposto del Decreto Ministeriale 20 luglio 2021 e risoluzione MEF 7/D del 21/09/2021;

**6)** di dare atto che la presente deliberazione *ha natura regolamentare* a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

**7)** di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune di Voghiera.

Quindi con separata ed unanime votazione riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli: n. 12 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno

#### **D E L I B E R A I N O L T R E**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PAOLO LUPINI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE
----------------------------	---

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera [www.comune.voghiera.fe.it](http://www.comune.voghiera.fe.it) per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**Rif.to proposta: 75 del 21/11/2023**

**Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 12/12/2023

**IL RESPONSABILE**  
**Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del DL.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*





**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**Rif. Proposta: 75 del 21/11/2023**

**Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 12/12/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che il presente atto avente oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024 è stato pubblicato all'albo pretorio al numero 22 il giorno 30/01/2024 e vi rimarrà fino al 14/02/2024.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. PIETRO VERONESE**